

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2013

che autorizza la Germania a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di alcune varietà di canapa incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità della direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 4702]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2013/404/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla direttiva 2002/53/CE, la Commissione ha iscritto alcune varietà di canapa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce all'articolo 39 che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se le varietà coltivate hanno un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,2 %.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce all'articolo 40, paragrafo 3, che se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per la seconda campagna consecutiva superiore a quello fissato dal regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro chiede l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma della direttiva 2002/53/CE.
- (4) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Germania una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola, perché il loro tenore di THC è risultato per la seconda campagna consecutiva superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.

- (5) Sulla base di quanto precede, occorre concedere l'autorizzazione richiesta dalla Germania.
- (6) Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, la Germania è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell'autorizzazione concessa con la presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata a vietare la commercializzazione delle varietà di canapa Bialobrzeskie e Carmagnola in qualsiasi parte del proprio territorio.

Articolo 2

La Germania notifica alla Commissione la data a decorrere dalla quale si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).